

## REGOLAMENTO (CE) N. 2917/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

**che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che per l'adattamento delle restituzioni è opportuno tener conto di un importo pari alla maggiorazione mensile del prezzo d'intervento del risone nei mesi da ottobre a luglio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

5. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna, la restituzione è corretta della divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

Tale divergenza di prezzo interviene il 1° settembre ed è costituita dai seguenti elementi:

- a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
- b) e un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.

L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui alle lettere a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate al paragrafo 4, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° settembre 1995.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 4.